

**REGOLAMENTO INCENTIVI SETTORE TRIBUTI**  
**(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

**INDICE**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo .....	2
Articolo 3 – Trattamento accessorio .....	3
Articolo 4 – Atto di liquidazione .....	3
Articolo 5 – Entrata in vigore .....	3

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Tributi.

**Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

**a)** il 5% delle riscossioni (comprese di sanzioni ed interessi), ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, anche notificati col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

**Articolo 3 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Tributi. Può partecipare alla ripartizione delle risorse anche il personale esterno al Settore Tributi che presti la propria opera nell'attività di accertamento e liquidazione dei tributi Imu e Tari, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 7.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Tributi (IMU e TARI) vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Il fondo verrà ripartito nella seguente misura:

a) Il 25% andrà destinato al Dirigente Responsabile dei Tributi;

b) La restante quota, ovvero il 75%, andrà ripartita fra i dipendenti dell'ufficio Tributi (IMU e TARI).

7. Gli importi relativi agli incentivi per lo svolgimento dell'attività vengono ripartiti tra i dipendenti preventivamente indicati secondo gli appresso indicati coefficienti stabiliti per categoria:

- Responsabile Servizio	1,00
- D	0,90
- C	0,80
- B	0,70

La determinazione degli importi viene effettuata secondo la formula appresso riportata:  
 $N1(1,00) + N2(0,9) + N3(0,8) + N4(0,70) = IA$

Dove: N1 corrisponde al numero dei responsabili di servizio coinvolti, N2 corrisponde al numero dei dipendenti con qualifica D, N3 corrisponde al numero dei dipendenti con qualifica C, e N4 corrisponde al numero dei dipendenti con qualifica B. IA corrisponde all'importo totale annuo.

Gli incentivi vengono corrisposti secondo i criteri sopra indicati con riferimento ai periodi di servizio effettivamente espletato.

Al personale che assume servizio nel corso dell'anno solare vengono corrisposti gli importi relativi agli incentivi in maniera proporzionale ai dodicesimi del servizio effettivamente espletato.

Per il personale di altri servizi o settori, chiamato ad effettuare attività finalizzata alla emissione di atti di accertamento, e cioè di supporto all'ufficio tributi, il premio verrà calcolato in modo proporzionale al tempo impiegato nell'attività prestata presso l'ufficio tributi. In caso di attività prestata ad orario, sei ore corrisponderanno ad una giornata lavorativa.

Per le assenze per malattia si adotterà il criterio di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018, con una decurtazione progressiva in base al numero di giornate di assenza, ovvero:

- fino a 15 giorni di assenza nessuna decurtazione;
- da 16 giorni a 25 giorni di assenza, riduzione del 5%;
- da 26 giorni a 50 giorni di assenza, riduzione del 15%;
- da 51 giorni a 70 giorni di assenza, riduzione del 30%;
- da 71 giorni a 100 giorni di assenza, riduzione del 50%;
- da 101 giorni a 125 giorni di assenza, riduzione del 60%;
- da 126 giorni a 150 giorni di assenza, riduzione del 75%;
- più di 150 giorni di assenza, riduzione del 100%;

Il personale dell'ufficio tributi, e l'eventuale altro personale che percepirà l'incentivo di cui al

presente regolamento, al fine di una più equa ripartizione della produttività collettiva, subirà una decurtazione della produttività individuale secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Ente, di cui all'art. 24 e 24-bis del C.C.D.I. 2018, cui si rimanda.

#### **Art. 4 – Atto di liquidazione.**

La proposta di ripartizione del compenso incentivante di cui al presente regolamento è di competenza del Responsabile del Procedimento mentre la relativa approvazione e liquidazione dei compensi agli aventi diritto sono di competenza del Dirigente del Servizio del Personale, previa relazione del Dirigente del Servizio Finanziario.

#### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.